



Attuazione degli obblighi di diligenza specifici alla LRD nell'ambito del trasferimento di denaro e di valori

Art. 1 Campo d'applicazione

Ai sensi di questo regolamento, e a condizione che nessuna relazione d'affari duratura vi sia collegata, si intende per trasferimento di denaro e di valori il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l'accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti o in altra forma all'estero attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

Art. 2 Identificazione della controparte ordinante

In caso di trasferimento di denaro e di valori la controparte ordinante deve sempre essere identificata.

Art. 3 Indicazione sulla controparte ordinante negli ordini di bonifico

Per tutti gli ordini di bonifico effettuati verso l'estero l'intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e il domicilio della controparte ordinante oppure il nome di quest'ultima ed un numero d'identificazione.

Art. 4 Determinazione dell'avente economicamente diritto

In caso di trasferimenti di denaro e di valori l'intermediario finanziario deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto.

Art. 5 Obbligo speciale di chiarimento

¹ *I trasferimenti di denaro e di valori sono considerati come relazioni d'affari comportanti un rischio elevato e sono sottoposti all'obbligo speciale di chiarimento dell'art. 6 LRD, quando una o più transazioni, che sembrano legate tra di loro, raggiungono o superano l'importo di 5'000 franchi.*

² *Al momento dell'avvio di una relazione d'affari ai sensi del cpv. 1 l'intermediario finanziario esige dalla controparte ordinante il nome, cognome e l'indirizzo del destinatario.*

³ *Se si presenta un altro caso ai sensi dell'art. 6 LRD, l'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo della relazione d'affari anche se l'importo determinante ai sensi del cpv. 1 non è raggiunto.*